

Osservazioni alla Bozza del Decreto Ministeriale in attuazione del DLgs 28/2011 sulle misure di sostegno alla produzione elettrica da fonti rinnovabili

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile accoglie favorevolmente l'intenzione di giungere entro l'anno in corso alla pubblicazione del DM in oggetto, così da poter sciogliere l'attuale situazione di incertezza e da consentire alle imprese del settore una programmazione degli investimenti futuri.

La bozza di DM attualmente in circolazione contiene elementi positivi, coerenti con gli obiettivi stabiliti dal *Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili* (PANER). In particolare:

- il legame diretto degli incentivi con gli obiettivi del PANER e un limite al contingente di potenza incentivabile pari al 110/120% del volume compressivo previsto (al netto del volume del fotovoltaico), dato in linea con le reali potenzialità delle fonti elettriche rinnovabili (FER);
- la stabilizzazione dello schema incentivante per gli impianti esistenti, in particolare per gli impianti a Certificati Verdi a valle del pesante taglio del 22% già operato dal Dlgs 28/2011,;
- la ridefinizione della tempistica dei pagamenti degli incentivi, e in particolare del pagamento mensile degli incentivi per i nuovi impianti e del ritiro trimestrale (insieme a quello annuale) dei CV prodotti per quelli esistenti.

Ciò detto, permangono nella bozza del DM alcuni elementi che, se non corretti, potranno rappresentare un ostacolo allo sviluppo delle FER in Italia. In particolare:

1. Semplificazione dei Procedimenti Amministrativi

È appurato il fatto che in Italia uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, nonché fonte di extra-costi, deriva dalla lunghezza, incertezza e disomogeneità legate alle procedure amministrative di autorizzazione degli impianti, come evidenziato anche nell'ultimo *Country report* della Commissione Europea sull'integrazione nel sistema elettrico della produzione da FER. Il DLgs 28/2011, peraltro, contiene molti rimandi ad una normativa di secondo grado in materia, e l'intero CAPO I del TITOLO II è addirittura specificamente dedicato a questa tematica. La bozza di DM è tuttavia carente in questo senso, non contenendo misure atte a migliorare e sveltire i suddetti procedimenti, con benefici economici tangibili per i conti



pubblici come per i contribuenti, e introducendo anzi alcuni elementi potenzialmente ostativi in questo senso, tra cui:

- 1.1. una serie di *requisiti minimi*, spesso superflui o poco significativi, come il 40% del capitale sociale, che si propone di eliminare, e la dichiarazione degli istituti di credito sulla solidità finanziaria dell'impresa, che si propone di sostituire con una asseverazione del *business plan* (Art.li 10, 12, 20);
- 1.2. la possibilità data al GSE di richiedere ulteriori elementi o requisiti per impianti partecipanti ad aste competitive con il preavviso di 1 mese rispetto alla partecipazione alle stesse (Art. 10, Comma 4);
- 1.3. le modalità complicate e onerose richieste agli impianti da fonti rinnovabili di cui all'Art. 24.

2. Tariffe incentivanti di cui all'Allegato 1

Il sistema delle tariffe proposto non tiene sempre in debito conto delle peculiarità delle singole tecnologie. Si propone quanto segue:

- 2.1. per l'eolico aumentare la prima fascia di potenza fino a 60 kW (impianti sottoposti a DIA); per l'idroelettrico pareggiare la vita utile a quella degli altri impianti (20 anni) e rimodulare le fasce di potenza in linea con le normative e le definizioni vigenti in Italia e in Europa, secondo lo schema: <70 kW, 71-220 kW, 221-1.000 kW, 1.001-10.000 kW, >10.000 kW; per gli impianti alimentati da biogas da discarica ricalcolare l'incentivo su 10 anni, massima durata ipotizzabile per tale fonte;
- 2.2. va rivisto il tasso annuo di riduzione dell'incentivo, eliminando del tutto la quota del 2-3% fissata per tutte le tecnologie e prevedendo l'adeguamento, positivo o negativo, degli incentivi (per gli impianti non soggetti alla procedura d'asta) in funzione del grado di raggiungimento dell'obiettivo del PANER per ogni singola tecnologia.

3. Meccanismo delle aste

Si tratta di una procedura dagli esiti incerti, che deve essere prima testata e poi, in caso di successo, estesa progressivamente senza correre il rischio di bloccare lo sviluppo dell'intero settore delle FER, ostacolando il conseguimento degli obiettivi del PANER. Inoltre il meccanismo delle aste potrebbe favorire solo un numero ridotto di grandi produttori a scapito



di una effettiva apertura del mercato a tutta la pluralità di soggetti presente in questo settore. Secondo l'impostazione proposta dal DM si partirebbe subito con una procedura mai sperimentata prima in Italia, nella quale ricadrebbero circa l'80% dei nuovi impianti rinnovabili (non fotovoltaici). Si propone, pertanto, di rivedere la soglia d'asta, tecnologia per tecnologia, in maniera tale che al primo anno non più del 50% del contingente annuale vada ad asta, calcolato sulla base della distribuzione degli impianti in funzione della nuova potenza relativa all'anno precedente. Negli anni successivi si terrà conto dell'esito delle aste nell'anno precedente per modificare il contingente che andrà ad asta.

Ulteriori proposte tecniche di modifica

- I. comma 2 Art. 1, dopo le parole "oneri di incentivazione" aggiungere "al netto del prezzo medio zonale dell'energia elettrica di cui all'Art 7 comma 5"; *Motivazione: il tetto di spesa deve gravare solo sulla componente incentivante come definita al punto precedente;*
- II. Le definizioni "incentivo" e "tariffa", di cui all'Art 2, non sono corrette; si propone quindi di definire "incentivo" la sola componente incentivante al netto del ricavo dalla vendita, diretta o indiretta, dell'energia elettrica;
- III. comma 4 Art. 6, dopo le parole "non programmabili," aggiungere le parole "nuovi o in esercizio,"; *Motivazione: si ritiene opportuno rendere esplicito ciò che comunque sembra nelle intenzioni del legislatore;*
- IV. comma 7 Art. 8, eliminare da "e per il cippato" fino alla fine del comma; *Motivazione: si tratta di una condizione tecnicamente non applicabile;*
- V. lettera a) comma 8 Art. 8, dopo la parola "acquacoltura" aggiungere "nonché da colture energetiche dedicate"; *Motivazione: le coltivazioni energetiche dedicate non sono espressamente previste nelle definizioni indicate e vanno quindi integrate;*
- VI. lettere b) e c) comma 8 Art. 8, con riferimento all'Allegato 2, al punto 6 "Impianti ibridi" sostituire la lettera i) del comma 6.1 con la seguente: "Rifiuti urbani misti a valle della raccolta differenziata"; *Motivazione: la formulazione indicata comprendendo rifiuti prodotti da giardini e parchi e rifiuti dei mercati, che sono integralmente biodegradabili e che potrebbero essere inclusi nelle raccolte differenziate, in tutto o in parte e del resto sono richiamati anche alla lettera b) (sfalci e potature), potrebbero generare confusione;*
- VII. lettere b) e c) comma 8 Art. 8, con riferimento all'Allegato 2, al punto 6 "Impianti ibridi" inserire alla lettera i) del comma 6.3 dopo le parole "diversi da quelli di cui ai punti precedenti" le parole "con esclusione dei Rifiuti urbani biodegradabili provenienti dalle



raccolte differenziate”; *Motivazione: evitare spazi di ambiguità e di incertezza alle possibilità del GSE di estendere i valori forfettari;*

- VIII. comma 4 Art. 9, sostituire le parole “Per il periodo 2013-2015” con “Per il periodo 2013-2020” e di conseguenza adeguare la relativa tabella al nuovo periodo; *Motivazione: in coerenza con quanto previsto dal Dlgs 28/2011 il sistema di incentivazione deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PANER al 2020;*
- IX. comma 4 Art. 9, alzare il contingente indicato per le biomasse a 140 MW come media nel periodo fino al 2020; *Motivazione: come per le altre fonti, il contingente annuo totale deve essere commisurato all’obiettivo finale del PANER;*
- X. comma 4, Art. 10 sostituire le parole “almeno tre mesi prima dalla data di pubblicazione del bando” con le parole: “con cadenza annuale”; *Motivazione: il quadro delle criticità deve essere disponibile periodicamente e con un anticipo rispetto alla data del bando tale da consentire agli operatori di predisporre proposte progettuali adeguate;*
- XI. comma 1 Art. 11, sostituire le parole “alla data di entrata in esercizio dell’impianto” le parole “alla data di scadenza dell’asta”; *Motivazione: in fase di definizione del progetto non è possibile conoscere il valore della tariffa alla data di entrata in esercizio dell’impianto;*
- XII. lettera c) comma 1 Art. 12, comma 1 Art. 13 e Allegato 3 punto 3, sostituire il valore di deposito cauzionale indicato (500 €/kW) con il 10% del costo dell’investimento complessivo; *Motivazione: un deposito cauzionale troppo elevato, in modo particolare nelle attuali condizioni economiche delle imprese, rischia di creare un blocco delle proposte o di favorire pochi grandi gruppi a scapito della concorrenza;*
- XIII. comma 3 Art. 13, sostituire le parole “del 2% per ogni mese” con le parole “del 2% per ogni anno”; *Motivazione: si tratta di una sanzione eccessiva, anche in considerazione delle molteplicità di fattori che, spesso indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, possono ostacolare l’entrata in funzione dell’impianto;*
- XIV. Art. 15 e Allegato 2, vanno rivisti nell’ottica di introdurre elementi di semplificazione delle procedure per gli Integrali rifacimenti in linea con quanto previsto dal comma 6 Art 4 del DLgs 28/2011;
- XV. lettera iii) punto 6.1 Allegato 2, eliminare le parole da “assimilati dai Comuni ai Rifiuti urbani” fino alle parole “e successive modificazioni, e”; *Motivazione: non pare necessaria l’assimilazione realizzata dai Comuni;*
- XVI. tabella 1 Allegato 1, i valori degli incentivi (intesi nel DM come somma della tariffa incentivante e del ricavato della vendita dell’energia elettrica), che a quanto si evince sono



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

stati definiti a partire dagli attuali CV e ripartendoli su 20 anziché su 15 anni, devono essere rimodulati per tenere conto del tasso di ammortamento degli investimenti, oppure deve essere lasciata la possibilità di mantenere la durata dei 15 anni per l'attuale incentivo, pur mantenendo a 20 anni il termine per il rifacimento; *Motivazione: nella attuale proposta, in assenza di rimodulazione, si introduce di fatto un taglio consistente agli incentivi.*